

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 18 giugno 2020, n. 79

Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Iscrizione di n. 2 associazioni all'Albo Regionale delle associazioni pro Loco di Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
- Vista la D.G.R. n.211 del 25/02/2020 integrata dalla D.G.R. n. 508 del 08/04/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dal Dirigente del Servizio la seguente relazione.

PREMESSO che:

Il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018 ha approvato la l.r. 25/2018 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", la quale prevede all'art. 7 che:

" 1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto; b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto; e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d'istituire l'associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale. 2. La domanda deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali. 3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle pro loco."

La stessa legge, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, prevede, all'art. 4, che la pro loco " a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio; b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto; d) disponga di adeguati locali sociali.", e, all'art. 5, prevede che: " lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti

di residenza; c) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede."

Considerato che

L'Associazione Turistica "Anzano di Puglia" via Pilella, 2 con sede in Anzano di Puglia alla via Pilella,2, Codice Fiscale (*omissis*) ha inviato PEC acquisita con prot. dell'Ente con il n. 970 del 03.03.2020 producendo la seguente documentazione: Istanza di Iscrizione all'Albo della Proloco della Regione Puglia; Atto Costitutivo e Statuto; Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale; Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà; relazione Programmatica sulle attività e sui relativi progetti; Copia Documento di riconoscimento;

che con nota prot. n. 1538 del 21/4/2020, trasmessa via pec in pari data, è stato richiesto al Comune di Anzano di Puglia informativa ai sensi dell'art. 7 comma 3 l.r. 25/2018, con l'espressa precisazione che l'eventuale mancanza di riscontro entro 30 giorni sarebbe stato interpretato come nulla osta. Tale riscontro non è stato prodotto;

che l'Associazione Pro Loco "Cisternino in Valle d'Itria" con sede in Cisternino alla via Fasano 10, Codice Fiscale (*omissis*) ha inviato Pec acquisita con prot. dell'Ente con il n. 618 del 10.02.2020 producendo la seguente documentazione: Istanza di iscrizione all'Albo delle Proloco della Regione Puglia; Atto costitutivo dell'Associazione e Statuto; Certificato di attribuzione del Codice Fiscale; Dichiarazione sostitutiva Atto di notorietà relativo all'Assemblea dei Soci fondatori-Consiglio Direttivo-Collegio dei revisori dei Conti-Collegio dei Proviviri; Copia Documento di riconoscimento;

che con nota prot. n.1530 del 21/4/2020, trasmessa via pec in pari data, è stato richiesto al Comune di Cisternino informativa ai sensi dell'art. 7 comma 3 l.r. 25/2018, con l'espressa precisazione che l'eventuale mancanza di riscontro entro 30 giorni sarebbe stato interpretato come nulla osta. Tale riscontro non è stato prodotto.

Ritenuto che

le suindicate Associazioni sono risultate in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo, all'esito dell'istruttoria condotta sulla relativa istanza e sulla allegata documentazione, tenuto conto altresì delle integrazioni prodotte su richiesta della Sezione Turismo,

si propone al Dirigente di Sezione l'adozione del consequenziale provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03 e ss. mm. e ii.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente del Servizio interessato;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente atto dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- di iscrivere nell'Albo regionale delle associazioni Pro Loco di Puglia:

- l'Associazione Turistica "Anzano di Puglia" via Pilella,2 con sede in Anzano di Puglia alla via Pilella,2, Codice Fiscale (*omissis*)

- l'Associazione Pro Loco "Cisternino in Valle d'Itria" con sede in Cisternino (BR) alla via Fasano 10, Codice Fiscale (*omissis*)

- di fare salva l'adozione di provvedimenti di cancellazione nei confronti delle pro loco suindicate al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 10 della l.r. 25/2018 o quando sia accertato il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia previsti dalla medesima legge;

- di dare atto che il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo;

- sarà notificato alle pro loco interessate ed ai relativi comuni;

- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3 art.20 D.P.G.R. n.443/2015 per un periodo pari a 10 giorni;

- Si compone di n. 5 pagine.

il Dirigente della Sezione Turismo
(dott. Patrizio Giannone)